

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' E DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI SUZZARA

CUP: E57H21009150002 - E52C21000780002

CIG 9694312F53

APPALTO

TRA

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

E

MAC COSTRUZIONI GENERALI SRL

INDICE

ART. 1 PREMESSE E NORME REGOLATRICI	8
ART. 2 DEFINIZIONI	8
ART. 3 OGGETTO	11
ART. 4 DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE	12
ART. 5 CORRISPETTIVO – ANTICIPAZIONE - REVISIONE DEI PREZZI.....	12
ART. 6 CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE- OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	13
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	16
ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELL'APPALTATORE	19
ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO	20
ART. 10 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI– PENALI – FORZA MAGGIORE	20
ART. 11- DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	22
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	23
ART. 13 - CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	23
ART. 14 – GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI	24
ART. 15 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	25
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 17 - RECESSO.....	26
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ART. 19 - TRASPARENZA.....	28
ART. 20 - LINGUA UFFICIALE	29
ART. 21 - RISERVATEZZA	29
ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	29
ART. 23 - RINVIO	30

Rep. Contratti n. 95/2023

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' E DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI SUZZARA.

- CUP: E57H21009150002 - E52C21000780002 – CIG 9694312F53

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI MANTOVA, con sede in 46100 Mantova (MN) in Strada Lago Paiolo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 02481840201, pec: protocollo generale@pec.asst-mantova.it - in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Mara Azzi, in qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.T. di Mantova giusta atto di nomina di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. XI/5200 del 07/09/2021 - che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "**Committente**" nonché "**Stazione Appaltante**",

E

la **MAC COSTRUZIONI GENERALI SRL** con sede in 37014 – Castelnuovo Del Garda (VR) in Via Oregolo 7/B, codice fiscale e partita IVA 03542990233, pec: mac.costruzioni@pec.it - in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Claudio Cotugno, C.F. CTGCLD77L01L781I - che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "**Appaltatore**" nonché "**Aggiudicatario**",

di seguito indicati anche congiuntamente "**Parti**" e disgiuntamente "**Parte**"

PREMESSO CHE:

- A)** con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 "Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale" Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l'approvazione;
- B)** Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell'11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell'A.S.S.T. di Mantova;
- C)** Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che indivi-

duano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l'A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

- D)** con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato ed impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova un importo pari ad € 1.520.781,00 per la realizzazione della Casa di Comunità di Suzzara;
- E)** con Decreto n. 11697 del 04.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato ed impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova un importo pari ad € 115.000,00 per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara;
- F)** con atto n. 242 del 16.03.2022 è stato individuato l'Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale, quale Responsabile Unico del Procedimento per i suddetti interventi;
- G)** con Decreto del Direttore Generale n. 144 del 16.02.2023 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara;
- H)** la base d'asta stata fissata in € 1.109.575,73 oltre iva di cui € 1.003.313,30 per i lavori ed € 106.262,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- I)** sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:
1. Albieri s.r.l. di Ferrara;
 2. Cantieri s.p.a. a Socio Unico di Poggio Renatico (FE);
 3. Alco Costruzioni s.r.l. di Berra (FE);
 4. Geostrutture s.r.l. Unipersonale di Copparo (FE);
 5. Sintexcal s.p.a. di Ferrara;
 6. Moretti s.r.l. di Ferrara;
 7. Adige Strade s.r.l. di Trevenzuolo (VR);
 8. Arca Servizi s.r.l. di Sona (VR);
 9. Alca Impianti s.r.l. di San Giovanni Lupatoto (VR);
 10. Angelo Mazzi Costruzioni Generali e Ferroviarie s.r.l. di Castel D'Azzano (VR);
 11. Bellesini Edoardo s.r.l. di Villafranca di Verona (VR);
 12. Beozzo Costruzioni s.r.l. di Villa Bartolomea (VR);
 13. Bernanè & Ballarin s.r.l. di Verona;
 14. C.P. Impresa Edile di Caldana Geom. Paolo di Povegliano Veronese (VR);
 15. Caltran Giovanni Battista s.r.l. di Vestenanova (VR);
 16. Campagnola Geom. Giorgio Costruzioni Generali s.r.l. di Verona;

17. CO.BIT s.r.l. di Sona (VR);
18. Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR);
19. Costruzioni Bellè s.r.l. di Verona;
20. Costruzioni Guerra s.r.l. di Roverè Veronese (VR);
21. Costruzioni Vallone s.r.l. di Castel D'Azzano (VR);
22. Cubi s.r.l. di Sommacampagna (VR);
23. Cordioli Costruzioni s.r.l. di Vigasio (VR);
24. Degani Costruzioni s.r.l. di Gazzo Veronese (VR);
25. Eco Edilscavi s.r.l. di Sant'Anna D'Alfredo (VR);
26. Edil SBN Costruzioni s.r.l. di Verona;
27. Effebi Costruzioni s.r.l. di Vigasio (VR);
28. Eurobeton s.r.l. di Pescantina (VR);
29. Eco-Dem s.r.l. di Villafranca di Verona (VR);
30. Gelmini Cav. Nello s.p.a. di San Martino Buon Albergo (VR);
31. Grandi F. s.r.l. di Verona;
32. I.C.E.A.M. s.r.l. di Cerea (VR);
33. Idrotec Antonelli s.r.l. di Lavagno (VR);
34. Impresa Edile Pompei di Ziviani Alvaro & C. s.a.s. di Povegliano Veronese (VR);
35. Impresa Mantovani s.r.l. di Verona;
36. Impresa Zampieri s.r.l. di Verona;
37. M.ADE s.r.l. di Verona;
38. MAC Costruzioni Generali di Castelnuovo del Garda (VR);
39. Meneghini Giovanni s.r.l. di Verona;
40. Nicolai Costruzioni di Villafranca di Verona (VR);
41. Nord Costruzioni s.r.l. di Oppeano (VR);
42. Osanni s.r.l. di Minerbe (VR);
43. Petas s.r.l. di Colognola ai Colli (VR);
44. Pronto Casa Assistance di Scala Giancarlo di Villafranca di Verona (VR);
45. S.O.L.E. s.r.l. di Castel D'Azzano (VR);
46. San Marco Costruzioni Edili s.r.l. di Boschi Sant'Anna (VR);
47. Scavi Rabbi s.r.l. di Valeggio sul Mincio (VR);
48. Sitta s.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR);
49. Steelconcrete Consorzio Stabile di Verona;

50. Termosanitaria Pasinato s.r.l. di Isola Rizza (VR);
51. Tieni Costruzioni 1936 s.r.l. di Isola Rizza (VR);
52. Tre I Mattuzzi s.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR);
53. Tresse Costruzioni di Verona;
54. VAL.TE.CO. s.r.l. di San Pietro in Cariano (VR);
55. VE.CO. s.r.l. di San Giovanni Lupatoto (VR);
56. Vierre Costruzioni Generali s.r.l. di Isola della Scala (VR);
57. Bamat Impianti s.r.l. di Occhiobello (RO);
58. Bozza & Cervellin s.r.l. di Rovigo;
59. Bresciani s.r.l. di Porto Viro (RO);
60. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. di Porto Viro (RO);
61. C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO);
62. CO.GI.PA. s.r.l. di Loreo (RO);
63. CO.MA.S. s.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali di Calto (RO);
64. Cogefri Infrastrutture s.r.l. di Badia Polesine (RO);
65. Costruzioni Edilferro s.r.l. di Porto Viro (RO);
66. Costruzioni Edili Fioratto s.r.l. di Badia Polesine (RO);
67. Costruzioni Orizzonte s.r.l. di Rovigo;
68. Elettromeccanica Venera s.r.l. di Rovigo;
69. Euroscavi s.r.l. di Badia Polesine (RO);
70. Freguglia s.r.l. di Porto Viro (RO);
71. G.M.I. General Montaggi Industriali s.r.l. di Villadose (RO);
72. Ghiotti B. e L. di Paolo e Sereno Ghiotti s.n.c. di trecenta (RO);
73. Impresa Girardello s.r.l. di Porto Viro (RO);
74. Lavori Industriali s.r.l. di Rovigo;
75. Milan Luigi s.r.l. di Giacciano con Baruchella (RO);
76. Moro Antonio s.r.l. di Rovigo;
77. Nord Ambiente Imprese di Rovigo;
78. PRE.FER s.r.l. di Badia Polesine (RO);
79. RET.I.C.E. di Badia Polesine (RO);
80. Resign Proget s.r.l. di Costa di Rovigo (RO);
81. Reale Mario s.r.l. Impresa Costruzioni di Rovigo;
82. Tecnoelettra s.r.l. di Occhiobello (RO);

83. Trentin & Franzoso s.r.l. di Rovigo;

J) in data 23.03.2023 si è tenuta la prima seduta, in forma pubblica, per l'apertura della documentazione amministrativa e sono pervenute n. 6 offerte presentate dai seguenti operatori economici:

- Costruzioni Vallone s.r.l.;
- Effebi Costruzioni s.r.l.;
- CO.MA.S. s.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali;
- Petas s.r.l.;
- Tieni Costruzioni 1936 s.r.l.;
- MAC Costruzioni Generali;

K) In data 29.03.2023, in seduta riservata, il seggio di gara ha proceduto all'analisi della documentazione amministrativa, attivando il soccorso istruttorio per tutti gli operatori economici partecipanti;

L) in data 03.04.2023, in seduta riservata, il seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dagli operatori economici a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, e ha disposto:

a) l'ammissione alla successiva fase di gara dei seguenti operatori economici:

- Costruzioni Vallone s.r.l.;
- Effebi Costruzioni s.r.l.;
- CO.MA.S. s.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali;
- Petas s.r.l.;
- Tieni Costruzioni 1936 s.r.l.;
- MAC Costruzioni Generali;

b) l'esclusione dalla successiva fase di gara dell'operatore economico CO.MA.S. s.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali;

M) con atto dirigenziale n. 374 del 07.04.2023 è stata disposta l'ammissione/ esclusione dei concorrenti;

N) in data 12.04.2023, in seduta pubblica, il Seggio di gara ha provveduto all'apertura delle buste economiche da cui sono risultate le seguenti offerte presentate dagli operatori economici, di seguito dettagliate:

- Petas srl che ha offerto un ribasso di 19,345%;
- MAC Costruzioni Generali srl che ha offerto un ribasso di 8,79%;
- Effebi Costruzioni s.r.l. che ha offerto un ribasso di 8,50%;

- Costruzioni Vallone s.r.l. che ha offerto un ribasso di 6,39%;
- Tieni Costruzioni 1936 s.r.l. che ha offerto un ribasso di 3,75%;

O) il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ha provveduto al calcolo automatico tramite Piattaforma Sintel della soglia di anomalia dell'offerta, che è risultata essere del 9,472% e conseguentemente ha escluso l'offerta presentata dall'operatore economico Petas s.r.l., in quanto presentava un ribasso superiore alla soglia di anomalia e ha proposto l'aggiudicazione a favore di MAC Costruzioni Generali di Castelnuovo del Garda (VR);

P) con decreto n. 362/2023 la Stazione Appaltante ha decretato l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della Casa di comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara (MN) a favore di MAC Costruzioni Generali srl di Castelnuovo del Garda (VR) per un importo pari ad € 1.021.384,49 oltre iva, finanziato mediante l'utilizzo dei fondi della DGR XI/6426 del 23/05/2022 come di seguito specificato:

- per € 952.713,29 oltre iva a valere sul finanziamento della Casa di Comunità di Suzzara;
- per € 68.671,20 oltre iva a valere sul finanziamento della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara;

Q) la Stazione Appaltante ha acquisito tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della impresa Aggiudicataria e di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e alla L. 136/2010; in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 il contratto sarà risolto di diritto;

R) è, dunque, intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del Contratto;

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1.1 Le premesse e i Documenti Contrattuali di cui al successivo art. 4 formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del medesimo.

ART. 2 DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente **Contratto**, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a) Affidante e affidatario del subcontratto, indicano gli operatori economici che, rispetti-

vamente, affidano, o al quale viene affidato un Subcontratto, a qualunque livello della sub contrattazione.

- b) **Appaltatore o Aggiudicatario o Affidatario**, indica la **MAC COSTRUZIONI GENERALI S.R.L** che sottoscrive il presente Contratto;
- c) **Appalto**, indica l'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Documenti Contrattuali;
- d) **Area**, indica il luogo di esecuzione dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara (MN);
- e) **Certificato di Ultimazione Lavori**, indica il certificato attestante il completamento dei Lavori;
- f) **Clausola di Trasparenza e Tracciabilità** indica la clausola con la quale l'**ASST di Mantova** e l'**Appaltatore** si impegnano ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza nell'ambito del loro rapporto contrattuale, anche rispetto alla **Filiera dei subcontratti**;
- g) **Codice**, indica il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.i.;
- h) **Consegna dei Lavori**, indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui l'Appaltatore riceve in consegna i Lavori - anche parziali - e dal quale comincia a decorrere il Termine di Ultimazione dei Lavori;
- i) **Contratto**, indica il presente contratto;
- j) **Corrispettivo**, indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, di cui al successivo art. 5;
- k) **Cronoprogramma**, indica il documento contenente la pianificazione dei Lavori ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, redatto secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente Contratto ai sensi dell'articolo 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l) **Data di Fine Lavori**, indica il termine finale ed essenziale per l'ultimazione dei Lavori;
- m) **Direttore Lavori**, indica il soggetto incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante l'esecuzione dei Lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 101 del Codice e del Titolo II del D.M. n. 49/2018;
- n) **D.M. n. 49/2018**: indica il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 7 marzo 2018, n.49, recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- o) **Documentazione Tecnica**: indica l'insieme dei documenti prodotti in gara dalla Stazione Appaltante, con specifico riferimento alla Relazione Tecnica Descrittiva (che contiene il Progetto di intervento), alla Documentazione Fotografica, al Computo Metrico;
- p) **Documenti Contrattuali**, indica i documenti di cui al successivo articolo 4;

- q) **Filiera dei subcontratti**, indica la successione dei **Subcontratti** a partire da quello affidato dall'**Appaltatore** ad altro operatore economico;
- r) **Forza Maggiore**, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
- (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'A.S.S.T. di Mantova, l'Appaltatore, ovvero subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto;
 - (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
 - (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - (5) epidemie e contagi;
 - (6) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'A.S.S.T. di Mantova, all'Appaltatore o subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto;
 - (7) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.
- s) **Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni del disciplinare di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- t) **Lavori o Opera**, indica le prestazioni necessarie all'esecuzione i lavori necessari per la realizzazione della Casa di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara, secondo quanto puntualmente descritto nel Progetto esecutivo e come individuati nella documentazione a base di gara;
- u) **Patto di Integrità**, indica il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 17 della legge 190/2012 s.m.i.;
- v) **Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali** indica il Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751;

- w) **Presa in consegna anticipata**, anche parziale, dei Lavori, indica il momento in cui l'ASST di Mantova, qualora sussistano i presupposti di legge e di Contratto, prenderà in consegna i Lavori realizzati, o parte di essi, prima che intervenga il Collaudo;
- x) **"Protocollo d'intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni"**, indica il Documento Contrattuale sottoscritto tra Prefettura di Mantova, Provincia di Mantova Comuni mantovani, ASL Mantova, AIPO e CCIAA di Mantova, contenente fondamentali prescrizioni al fine di garantire all'interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali;
- y) **Referente dell'Appaltatore**, indica l'eventuale soggetto designato dall'**Appaltatore** con il compito di sostituirlo nei rapporti con il Responsabile del Procedimento o con persona dallo stesso designata al fine dell'esecuzione del Contratto;
- z) **Regolamento**, indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte ancora in vigore;
- aa) **Responsabile Unico del Procedimento**, indica il soggetto nominato dall'A.S.S.T. di Mantova e a cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- bb) **Stazione Appaltante**, indica l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova;
- cc) **Subappalto**, indica un Subcontratto, che l'Appaltatore stipula con un altro operatore economico, rientrante nella definizione data dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, e per il quale è necessaria l'autorizzazione dell'A.S.S.T. di Mantova e la certificazione antimafia del subappaltatore nei limiti e con le modalità definite dal **Codice** e dalle norme antimafia;
- dd) **Subcontratto**, indica il Contratto che l'Appaltatore o un Subcontraente, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico per l'esecuzione del Contratto.

ART. 3 OGGETTO

- 3.1.** L'Appalto ha per oggetto l'affidamento, da parte dell'A.S.S.T. di Mantova alla MAC COSTRUZIONI GENERALI SRL, che accetta, l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, dei lavori necessari per la realizzazione della Casa di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara, secondo quanto puntualmente descritto nel Progetto esecutivo L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'Appalto in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

ART. 4 DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Lavori, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

a) Documenti Normativi

- (i) “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- (ii) “Protocollo d'intesa al fine di predisporre controlli nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” - Prefettura di Mantova;
- (iii) “Protocollo d'intesa per la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni” - Prefettura di Mantova”.

b) Documenti di gara

- (i) Lettera di invito/Disciplinare di gara;
- (ii) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti;
- (iii) Progetto esecutivo

c) Documenti d'offerta

- (i) Offerta dell'Aggiudicatario;

d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

- (i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;
- (ii) Garanzia definitiva e Polizza RC dell'Appaltatore.

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, varrà l'interpretazione secondo le disposizioni del Codice civile.

4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

ART. 5 CORRISPETTIVO – ANTICIPAZIONE - REVISIONE DEI PREZZI

5.1. Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è pari ad € **1.021.384,49** oltre iva, finanziato mediante l'utilizzo dei fondi della DGR XI/6426 del 23/05/2022 come di seguito specificato:

- per € 952.713,29 oltre iva a valere sul finanziamento della Casa di Comunità di Suzzara;

- per € 68.671,20 oltre iva a valere sul finanziamento della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara;
- 5.2.** Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 5.3.** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria rilasciata da uno dei soggetti a ciò legittimati ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 di un importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
- 5.4.** Durante l'esecuzione del Contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.29 del DL 4/2022.

ART. 6 CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE- OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- 6.1.** Il pagamento avverrà tramite emissione di stati di avanzamento lavori.
- 6.2.** Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24dicembre 2007, n. 244").
- 6.3.** Le fatture elettroniche indirizzate all'A.S.S.T. devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it: **UFHLJY**.
- 6.4.** Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:
- il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 7 luglio 2011, n. 4 ed i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 6.5.** L'A.S.S.T. non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DL 66/2014, convertito con L. 89/2014.
- 6.6.** Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, la medesima dovrà

contenere le seguenti informazioni (non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali):

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture. I pagamenti delle fatture elettroniche saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

- 6.7.** Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dall'Appaltatore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della nota di accredito.
- 6.8.** In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta dell'Appaltatore, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii..
- 6.9.** L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna alla Committente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett. d) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

- 6.10.** L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri sub affidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- 6.11.** In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Leg-

ge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Committente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (che non si ritiene, comunque, applicabile alla Committente), (c) del D.Lgs. 81/2008, (d) del Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o comunque intrattenuti con la Committente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'A.S.S.T. ed alle Prefetture-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà, pertanto, comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti riferiti all'affidamento di cui al presente Contratto esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con le Aziende Sanitarie;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 al seguente indirizzo: (ragioneria@pec.asst-mantova.it; fax n. 0376/464676).

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 l'Appaltatore dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente Contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 7.1.** L'Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione delle attività e a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.
- 7.2.** Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente art. 7.1, l'Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:
- a)** alla esecuzione dei Lavori, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel Cronoprogramma dei Lavori;
 - b)** alla esecuzione dei Lavori, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - c)** alla esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per l'esecuzione dei Lavori stessi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente, l'assistenza alla consegna anticipata dei Lavori e al Collaudo dell'Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei Lavori stessi;
 - d)** a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;
 - e)** a disporre l'impianto del cantiere secondo quanto prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento;
 - f)** a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - g)** a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dei Lavori;
 - h)** ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
 - i)** ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
 - j)** a garantire l'adozione di materiali che consentano la completa compatibilità e integrabilità tecnica e funzionale con i materiali già installati;
 - k)** a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorità di

pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

In particolare, in caso di intervento su dorsali, quadri elettrici, quadri di regolazione e controllo e comunque su impianti e parti di impianto esistenti, l'Appaltatore dovrà, senza che ciò comporti alcun costo e/o onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante:

- l) porre in essere tutti gli accorgimenti, attrezzature, procedure necessarie a realizzare le opere nelle migliori condizioni di sicurezza minimizzando al tempo stesso i disservizi a operatori economici terzi;
- m) assumere la responsabilità del perfetto funzionamento degli impianti oggetto di intervento, anche in relazione alla emissione, a proprio onere e cura, di tutte le certificazioni di legge ed al positivo collaudo degli stessi;
- n) garantire il perfetto ripristino delle opere edili correlate alle stesse, realizzando quanto necessario a consegnare le opere a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti, ferme restando in ogni caso a suo esclusivo onere e cura il rilascio di tutte le certificazioni di legge previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Committente;

7.3. L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto.

7.4. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la Committente da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

7.5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al "Protocollo d'intesa al fine di predisporre controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" - Prefettura di Mantova, e "Protocollo d'intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni" - Prefettura di Mantova, documenti di gara e contrattuali.

7.6. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al "Protocollo d'intesa al fine di predisporre controlli antimafia preventivi nelle attività a ri-

schio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” - Prefettura di Mantova, e “Protocollo d’intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni” - Prefettura di Mantova, documenti di gara e contrattuali, a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori di servizi.

- 7.7.** L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia; l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo d’intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni” - Prefettura di Mantova, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
- 7.8.** L’Appaltatore si obbliga a farsi rilasciare da tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché da tutti i fornitori, l’impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell’edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali firmatarie del “Protocollo d’intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni” - Prefettura di Mantova. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. Rimane salva la facoltà della Committente di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.
- 7.9.** L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del “Protocollo d’intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni” - Prefettura di Mantova”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
- 7.10.** L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo, operante presso il cantiere. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16.
- 7.11.** L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei Lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Committente la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16.

7.12. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

7.12.1. Ai fini di cui al precedente articolo 7.12, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.12.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il Codice Unico di Progetto (CUP).

7.12.3. In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità.

7.12.4. L'Appaltatore è obbligato a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante, senza eccezioni o riserve, da eventuali costi e spese, anche legali, che quest'ultima sarà costretta a sostenere a causa del mancato pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme ad essi spettanti in virtù dei rapporti di lavoro.

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELL'APPALTATORE

8.1. Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Alberto Negretti

c/o ASST DI MANTOVA – SC Tecnico Patrimoniale

e-mail: alberto.negretti@asst-mantova.it

pec: ufficiotecnico@pec.asst-mantova.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è: Geom. Marco Borghesani 339/4463474

c/o MAC COSTRUZIONI GENERALI SRL

e-mail: info@mac-costruzioni.it

pec: mac.costruzioni@pec.it

8.2. Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Committente. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o pec alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente comma 1.

ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO

9.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

ART. 10 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PENALI – FORZA MAGGIORE

10.1. Termine di ultimazione dei lavori

Il termine complessivo di esecuzione dell'appalto è pari a **280 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; si rimanda al riguardo al relativo elaborato progettuale.

10.2. Penali

10.2.1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno ‰) sull'importo contrattuale.

10.2.2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'appaltatore

qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

10.2.3. La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

10.2.4. La penale di cui al comma 10.2.2, lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

10.2.5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

10.2.6. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova diretta applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

10.2.7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

10.3. Forza maggiore

10.3.1. Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 2 del presente Contratto, l'Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento - comunicazione al Direttore dei Lavori e alla Committente:

a) indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

b) indicando i rimedi che intende attivare.

10.3.2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

10.3.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
- c) attuare ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- d) attuare ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
- e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- f) comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.

10.3.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito a causa dell'evento di Forza maggiore.

10.3.5. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 10.3.1., l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dei Lavori pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

10.3.6. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento della parte di Lavori regolarmente eseguita ed accettata dalla Committente.

10.3.7. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 11- DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

11.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei Lavori; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

11.2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Committente e/o terzi a causa

di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

11.3. L'Appaltatore assume, altresì, la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori. A tale scopo, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore produce idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice a copertura:

1. degli eventuali danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei Lavori;
2. della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei Lavori.

11.4. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

12.1. È vietata la cessione del Contratto.

12.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 comma 13 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

12.3. L'Appaltatore/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato.

12.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi alla Committente.

12.5. L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

ART. 13 - CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

13.1. Il Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, vigilerà che l'esecuzione dei Lavori avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

13.2. I Lavori saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Direttore dei lavori.

13.3. Le prescrizioni del Direttore dei lavori dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e dei Documenti Contrat-

tuali.

- 13.4. Nessun materiale potrà essere posto in opera senza la preventiva accettazione da parte del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare o di sostituire a proprie spese i lavori o materiali non accettati dal Direttore dei Lavori, salva la richiesta di A.S.S.T. per il risarcimento di ulteriori danni.
- 13.5. L'accettazione da parte del Direttore dei Lavori non pregiudica la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero essere rilevati.
- 13.6. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che il Direttore dei Lavori accetti i lavori così come realizzati, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non devono comportare modifiche alla durata dei lavori.
- 13.7. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di rifiutare i lavori o le parti di essi che risultano in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di cui ai Documenti Contrattuali. In tal caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire tempestivamente e a sua cura e spese i prodotti non accettati.
- 13.8. Tutte le apparecchiature e/o attrezzature e/o strumentazioni necessarie alle verifiche tecniche sono a completo carico dell'Appaltatore.
- 13.9. La Committente si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata dei Lavori e/o di parte dei Lavori. La presa in consegna non incide su eventuali responsabilità a carico dell'Appaltatore.

ART. 14 – GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

- 14.1. Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha consegnato alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, – polizza fideiussoria n. 409750418 - rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 10/05/2023 per un importo di € 51.069,22 - nel rispetto di quanto ivi previsto.
- 14.2. L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa circa i danni che la Committente possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori di cui al presente Contratto oltre che di idonea copertura di responsabilità civile verso terzi, e si obbliga a produrle a semplice richiesta dell'A.S.S.T.
- 14.3. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.
- 14.4. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di

qualsiasi natura causati dalle sue attività alla Committente, ai dipendenti e consulenti della Committente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dei Lavori, in nessun caso potrà invocare la responsabilità della Committente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

- 14.5.** L'Appaltatore si impegna a garantire la funzionalità e la conformità dei Lavori ai Documenti Contrattuali per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal Certificato di Ultimazione.
- 14.6.** Nel periodo di garanzia, l'Appaltatore si obbliga, a proprie spese e senza addebito alcuno alla Committente, alla riparazione o sostituzione dei componenti difettosi o danneggiati e, in generale, a rimediare alle difformità denunciate dalla Committente, anche dopo le verifiche tecniche, entro trenta giorni dalla loro scoperta. Gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione con la quale la Committente avrà denunciato i vizi e le difformità rilevate.
- 14.7.** In caso di inerzia dell'Appaltatore, la Committente potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 15 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

- 15.1.** Previo l'eventuale esperimento della procedura di cui all'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto potranno essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 208 del medesimo Codice. Per la Stazione Appaltante sarà il Direttore Generale dell'A.S.S.T. di Mantova il soggetto preposto a valutare e/o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
- 15.2.** Per le eventuali controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, con esclusione della competenza arbitrale.
- 15.3.** In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 16.1.** Salve le ipotesi particolari regolate nel presente Contratto, la risoluzione del Contratto trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
- 16.2.** Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Committente avrà diritto di risolvere

il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- c) sub-appalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) penalità superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- f) Lavori sostanzialmente differmi da quanto richiesto;
- g) sospensione ingiustificata dei Lavori da parte dell'Appaltatore;
- h) grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- i) esito negativo del Collaudo.

16.3. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, la Committente, su segnalazione del Direttore dei Lavori, accertasse che la esecuzione del Contratto non stesse procedendo secondo le condizioni stabilite, la stessa Committente potrà fissare, mediante apposita diffida a adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare alle prescrizioni richieste. Trascorso inutilmente detto termine, la Committente provvederà a notificare la risoluzione del Contratto.

16.4. La risoluzione sarà notificata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo pec e nel termine di dieci giorni da tale notifica la Committente procederà alla ricognizione e presa in consegna dei Lavori già eseguiti.

16.5. Le eventuali contestazioni in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio dei Lavori non potranno essere invocate dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente l'Area ed i Lavori fino a quel momento svolti nello stato in cui si trovano.

16.6. La risoluzione del Contratto fa sorgere a favore della Committente il diritto di assicurare l'esecuzione dei lavori affidandoli ad altro operatore economico. All'Appaltatore verranno quindi addebitate le maggiori spese sostenute dalla Committente, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 17 - RECESSO

17.1. È facoltà della Committente recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 c.c. e 1671 c.c.

anche se è già iniziata l'esecuzione dei lavori; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore di un'apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o pec, la quale dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data del recesso.

- 17.2.** In tal caso la Committente si obbliga a pagare all'Appaltatore il corrispettivo delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 18.1.** L'Appaltatore si obbliga, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni, qualsiasi notizia, attinente all'attività svolta dalla Committente, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal presente Contratto.

- 18.2.** L'Appaltatore si obbliga a:

- a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della Committente per le finalità inerenti all'esecuzione del Contratto;
- b. garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
- c. garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto;
- d. fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del Contratto;
- e. comunicare tempestivamente, su richiesta della Committente, l'elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l'accesso ai dati e alle informazioni;
- f. consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell'Appaltatore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
- g. distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente;

- 18.3.** Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016.

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente Contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono

trattati dall'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Per l'eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati l'Appaltatore viene nominato responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all'interno dell'atto di nomina.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

- 18.4.** L'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente utilizzati in conseguenza dell'esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati di terzi, l'Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

ART. 19 - TRASPARENZA

19.1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a.** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b.** di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- c.** di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d.** di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e.** di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo decreto;

19.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi

del precedente art. 19.1., ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente art. 19.1. la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 16 del presente Contratto, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 20 - LINGUA UFFICIALE

20.1. La lingua ufficiale del presente Contratto è l'italiano. Conseguentemente, tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant'altro prodotto dalle Parti nell'ambito del rapporto contrattuale dovranno essere in lingua italiana.

ART. 21 - RISERVATEZZA

- 21.1.** L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutta la documentazione di cui al Progetto, riguardante l'oggetto del Contratto, e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Committente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie od articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.
- 21.2.** All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare visite di estranei all'Area nonché di effettuare e utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente.
- 21.3.** L'Appaltatore non potrà esporre nell'Area, né autorizzare ad altri, manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere.
- 21.4.** La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione dei Lavori dovrà in ogni caso essere preventivamente convenuta nei termini e modalità con la Committente.
- 21.5.** In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che ad essa dovessero derivare.
- 21.6.** Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre anni.

ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

- 22.1.** Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.
- 22.2.** Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso con oneri e spese a carico

dell'Appaltatore.

ART. 23 - RINVIO

23.1. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alle norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

(in persona del legale rappresentante *pro tempore* D.G. Dott.ssa Mara Azzi)

MAC COSTRUZIONI SRL

(in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Claudio Cotugno)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate (sostituisce il documento cartaceo con firma autografa).

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nel su esteso Contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice civile, di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.

MAC COSTRUZIONI SRL

(in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Claudio Cotugno)